

(N. 1253)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1981

Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle azioni volte a fronteggiare la crisi energetica, vanno privilegiati gli interventi atti a realizzare una politica di risparmio, tale da ridurre la forte dipendenza del nostro Paese dall'estero sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia primaria (petrolio, gas naturale, combustibile solido), sia anche per quanto attiene all'energia elettrica.

In quest'ottica è stato presentato il disegno di legge relativo al contenimento dei consumi energetici ed allo sviluppo delle fonti energetiche alternative (Atto Senato n. 655) e sono stati adottati provvedimenti d'urgenza per affrontare i problemi indifferibili dell'approvvigionamento di gasolio e del contenimento dei consumi relativi al riscaldamento delle abitazioni.

Il decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, inteso appunto a realizzare un più razionale uso dell'energia per riscaldamento delle abitazioni, ha consentito un risparmio dell'8 per cento rispetto alla stagione invernale 1978-1979, per quanto attiene ai consumi di petrolio, gasolio ed olio combustibile per riscaldamento. Occorre, quindi, predisporre norme per l'esercizio degli impianti di riscaldamento, recuperando i contenuti validi del summenzionato decreto n. 68 del 1980, il quale, come è noto, dispone solo per la stagione 1979-1980.

L'articolo 1, riproducendo l'articolo 1 del decreto-legge n. 68, convertito dalla legge n. 178 del 1980, fissa in via generale il

campo di applicazione della normativa, che non si ritiene di dover limitare alla prossima stagione invernale, data l'irreversibilità della crisi energetica.

L'articolo 2 suddivide il territorio nazionale in 9 zone climatiche, al fine di tener conto delle condizioni di alcune città (come Genova): in concreto, con la creazione di nuove zone C-1, D-1, E-1, si permettono più differenziate durate del riscaldamento.

L'articolo 3 stabilisce, in correlazione all'aumento delle zone climatiche, una più differenziata durata stagionale e giornaliera dell'accensione del riscaldamento: ciò dovrebbe, per quanto possibile, ridurre la necessità di interventi in deroga da parte delle Regioni e dei Comuni. Per quanto, poi, attiene alla possibilità di frazionare l'orario giornaliero, si prevede che tale frazionamento possa avvenire per « non più di due sezioni », non essendo coerente con le finalità di risparmio una accensione ulteriormente frazionata. Eventuali discrasie tra concrete condizioni climatiche e pre-fissazione dei periodi stagionali o giornalieri di funzionamento degli impianti, comunque, potranno essere corrette mediante l'esercizio dei poteri derogatori del presidente della Giunta regionale e del sindaco: è stato, infatti, ri-

chiamato l'articolo 5 del decreto-legge n. 68 del 1980.

L'articolo 4, poichè l'estensione dell'installazione della termoregolazione centrale negli impianti di riscaldamento interessa, ormai, la gran parte degli impianti installati (al 30 settembre 1980 resterebbero esclusi solo quelli di potenzialità compresa fra 100.000 e 150.000 kcal/h), semplifica il testo del precedente decreto-legge n. 68, dando la possibilità di mantenere accesi gli impianti, nelle ore eccedenti quelle giornaliere scelte entro i limiti massimi assegnati a ciascuna zona climatica, con l'obbligo del regime di attenuazione ad una temperatura ambiente non superiore a 16 °C.

L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, l'articolo 6 del decreto-legge n. 68, disciplinando, accanto agli adempimenti del sindaco, gli obblighi imposti, con la comminatoria delle relative sanzioni, ai responsabili dell'esercizio dell'impianto di riscaldamento.

L'articolo 6 conferma ai Comuni le competenze ed i poteri di vigilanza per l'applicazione della normativa, giusta quanto già previsto dal decreto-legge n. 68.

L'articolo 7, data l'urgenza, prevede che la legge entri in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di realizzare una politica di risparmio mediante un uso più razionale dell'energia, l'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da E-1 a E-7, è disciplinato dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani;

b) agli edifici classificati nella categoria E-3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052;

c) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

d) per quanto concerne la durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nelle categorie E-2 ed E-5 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido.

Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici.

Art. 2.

Il territorio nazionale è suddiviso in nove zone climatiche così individuate:

Zona A: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Zona B: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

Zona C: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.200;

Zona C-1: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.200 e non superiore a 1.400;

Zona D: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 1.750;

Zona D-1: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.750 e non superiore a 2.100;

Zona E: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 2.150;

Zona E-1 Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.150 e non superiore a 3.000;

Zona F: Comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Al fine della determinazione del valore dei gradi-giorno relativi alla zona climatica dei Comuni italiani, si applica la tabella allegata al decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Per i Comuni non indicati nella predetta tabella il valore dei gradi-giorno è determinato dal presidente della Giunta regionale nei modi prescritti all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 36 del 6 febbraio 1978.

Art. 3.

L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime:

Zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere;

Zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere;

Zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 9 giornaliere;

Zona C-1: dal 1° novembre al 31 marzo, ore 11 giornaliere;

Zona D: dal 15 novembre al 15 aprile, ore 11 giornaliere;

Zona D-1: dal 1° novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

Zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere;

Zona E-1: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 15 giornaliere;

Zona F: nessuna limitazione.

È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero in non più di due sezioni.

La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella Zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Alle condizioni e nei modi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 marzo 1980, numero 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178, il presidente della Giunta regionale ed il sindaco possono derogare alle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi o gassosi corredati dei dispositivi di termoregolazione automatica, previsti dalla legge 30 aprile 1976, numero 373, e positivamente verificati ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, possono funzionare anche nelle ore eccedenti quelle fissate per ciascuna zona climatica, a condizione che l'impianto sia mantenuto in regime di attenuazione nelle suddette ore eccedenti, fissando l'apposito dispositivo au-

tomatico sul valore di temperatura-ambiente non superiore a 16° C. Tale dispositivo non dovrà essere manomesso e dovrà essere opportunamente sigillato.

Gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibile solido possono restare in funzione oltre le ore eccedenti quelle fissate per ciascuna zona climatica, con l'obbligo di ridurre ad una temperatura-ambiente di 16° C. il regime di fuoco nelle suddette ore eccedenti.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, non è possibile frazionare l'orario giornaliero di funzionamento, avvalendosi della facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 3.

L'osservanza delle disposizioni dei precedenti commi è rimessa al gestore dell'impianto ed, ove questo manchi, all'amministratore del condominio ovvero, ove anche questo manchi, agli utenti.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi, si applicano i commi quinto, sesto e settimo del successivo articolo 5.

Art. 5.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il sindaco, relativamente alla stagione invernale 1980-1981, rende noti la zona climatica in cui il Comune è inserito, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi.

Relativamente alle stagioni invernali successive al 1980-1981, la comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il 15 ottobre di ogni anno.

In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore del condominio e, ove questi manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma del presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma dell'articolo 3;

b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, ove questi manchino, le generalità degli utenti.

Il gestore, ovvero, ove questo manchi, gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelti, nonchè alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio.

Chiunque violi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al quarto comma.

La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del Comune. I relativi proventi sono devoluti al Comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza.

Si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 6.

Spetta ai Comuni assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

All'uopo ai Comuni sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 11, commi secondo e terzo, del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.